

Riammissione ai piani di pagamento dilazionato per chi ha definito gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate. Le istruzioni delle Entrate per riprendere il versamento frazionato

Pronte le istruzioni per chi vuole accedere nuovamente al beneficio del pagamento rateale delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza all'avviso di accertamento oppure di adesione all'avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all'invito a comparire, pur essendo decaduto dalla originaria rateazione. Se la decadenza è avvenuta tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 è possibile essere riammessi alla rateazione presentando un'istanza all'Ufficio delle Entrate entro il 20 ottobre 2016. Il primo pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui l'Agenzia dà l'ok alla rateazione e indica l'importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41/E del 3 ottobre 2016 affronta le novità introdotte dal decreto legge 113 del 2016 (articolo 13-bis) e precisa i termini e le modalità degli adempimenti necessari per l'accesso al beneficio.